

STATUTO
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"NAPOLI HOLDING S.r.l.",

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ARTICOLO UNO

Denominazione sociale

E' costituita una società a responsabilità limitata, ai sensi degli art. 2462 e segg. c.c. e dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000, sotto la denominazione sociale "NAPOLI HOLDING S.r.l.".

ARTICOLO DUE

Sede

La Società ha sede nel Comune di Napoli, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di variare l'indirizzo della sede nel medesimo comune nonché di istituire uffici agenzie succursali, filiali, stabilimenti, depositi, e rappresentanze in genere, che non siano sedi secondarie in Italia.

Con delibere assunte ai sensi di legge possono essere istituite, modificate o sopprese sedi secondarie.

Le facoltà di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono esercitate fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto e dai soci, d'intesa tra di loro in caso di pluralità degli stessi.

Il domicilio dei Soci, per ciò che concerne i loro rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei Soci.

E' onere del socio comunicare eventuali variazioni del proprio domicilio.

ARTICOLO TRE

Oggetto Sociale

La società, configurandosi come articolazione operativa ed interorganica del Comune di Napoli, attua le politiche strategiche e/o operative indicate dallo stesso Comune di Napoli, anche attraverso il coordinamento operativo, organizzativo e finanziario delle società controllate.

In conseguenza, la società, fermo restando le previsioni in materia di assunzione di partecipazioni societarie da parte degli Enti Locali, ha per oggetto l'assunzione di partecipazioni in altre società o enti, di qualunque tipo o forma, il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti nei quali partecipa. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di

cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla Legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla Legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società. A tal fine, la società, tra l'altro, coordina le società partecipate costituenti il gruppo societario sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo, tecnico ed organizzativo, operando sempre nel rispetto delle modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto e dai soci, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi.

Ai fini di detto coordinamento, la società, ove utile, necessario e/o opportuno, può, tra l'altro:

- a) assumere e svolgere, in nome per conto di una o più società partecipate costituenti il gruppo societario, una o più funzioni aziendali;
- b) coordinare la gestione finanziaria del gruppo societario, anche attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di ricorso coordinato al mercato finanziario e creditizio, operazioni di *cash pooling*, ovvero ricorrendo ad ogni ulteriore eventuale strumento utile allo scopo;
- c) coordinare e/o centralizzare l'acquisizione di beni e servizi;
- d) compiere ogni e qualsivoglia attività utile, necessaria e/o opportuna al miglior utilizzo delle risorse all'interno del perimetro del gruppo societario, nonché al miglioramento dell'efficacia, efficienza ed economicità dello stesso.

La società, inoltre, può assumere le funzioni di Agenzia territoriale per la mobilità sostenibile e il trasporto pubblico locale per il Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 28 della Legge della Regione Campania n.3/2002.

Inoltre la società, operando secondo il modello del c.d. *in house providing*, svolge variegate funzioni inerenti la progettazione, organizzazione, promozione, amministrazione e, laddove consentito, la gestione dei servizi pubblici e privati della mobilità integrata delle persone e delle merci. Essa ha, tra l'altro, per oggetto:

- a) la gestione delle risorse finanziarie e dei contributi locali, regionali o statali erogati per gli investimenti e/o per la gestione dei servizi relativi al trasporto pubblico locale e delle relative infrastrutture;
- b) la programmazione, l'amministrazione e lo sviluppo del patrimonio mobiliare, immobiliare e infrastrutturale, di proprietà o conferito in uso per gli scopi della Napoli Holding, funzionale all'esercizio del trasporto pubblico locale, in ogni forma e con ogni mezzo idoneo;
- c) la pianificazione ed il reperimento delle risorse finanziarie

ulteriori a quelle indicate alla precedente lettera (a) per gli investimenti strutturali;

d) lo svolgimento di qualsiasi servizio e attività funzionale e/o complementare per la gestione unitaria e coordinata della mobilità delle persone e delle merci;

e) la predisposizione di indagini e studi progettuali, nonché consulenza, assistenza tecnica, amministrativa, contabile e finanziaria nel campo della mobilità delle persone e delle merci, anche su incarico di terzi;

f) la gestione della sosta di aree pubbliche e private, con o senza custodia, a mezzo parcometri o altri strumenti di esazione, inclusi studi progettuali ed interventi realizzativi per ottimizzare il servizio sosta;

g) la realizzazione di parcheggi, degli impianti e di tutte le attività ad essi connesse;

h) l'esercizio del controllo delle soste degli autoveicoli, anche nelle forme previste dall'art. 17, comma 132, della L. 127 del 15 maggio 1997;

i) la gestione dei servizi di: rilascio e controllo di permessi (sosta per residenti, portatori di Handicap e per accesso a zone di traffico limitato, altro); elaborazione accertamenti violazione al Codice della Strada; informazione a mezzo volantini e distribuzione titoli prepagati;

j) la realizzazione e la manutenzione della segnaletica stradale;

k) la realizzazione, la regolazione e manutenzione degli impianti di controllo e gestione del traffico, nonché degli impianti di videosorveglianza e telecontrollo, anche con strumenti informativi innovativi atti ad integrare la tipologia la cui messa in uso è prescritta dal codice della strada;

l) la gestione e manutenzione di pannelli informativi e di strutture, mobili o meno, atte a regolare la sosta e/o il traffico, o comunque a delimitare zone riservate al transito o all'accesso al pubblico;

m) la raccolta, la produzione e il servizio di comunicazione delle informazioni sul traffico urbano ed extraurbano tramite notiziario radio ed altri media e nuove tecnologie;

n) la gestione delle rimozioni e la custodia di veicoli in sosta vietata e di intralcio alla circolazione;

o) la gestione servizio applicazione ganasce (bloccaggio ruote auto in sosta vietata);

p) la movimentazione delle transenne e la gestione degli altri strumenti di regolamentazione o inibizione temporanea della sosta e/o del traffico cittadino;

q) la promozione e la realizzazione di attività per l'educazione al rispetto del codice della strada nonché di valorizzazione del

trasporto pubblico;

r) la promozione diretta e la gestione o la partecipazione ad iniziative volte al perseguimento dell'oggetto sociale;

s) lo svolgimento di attività e funzioni per il rispetto del Codice della Strada con personale specificamente autorizzato (ausiliari del traffico);

t) la promozione, la costruzione, l'esercizio e tutte le attività di coordinamento tecnico e finanziario delle opere e dei servizi rientranti nell'oggetto sociale;

u) l'attività logistica anche ai fini della distribuzione urbana delle merci e dei servizi connessi.

La società, ferme restando le modalità di esercizio del controllo analogo stabilite dal presente Statuto e dai soci, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, bancarie, commerciali ed industriali necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale per il cui raggiungimento la società potrà contrarre mutui ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento, nel rispetto della vigente normativa, con Istituti di Credito, con Banche, con Società e privati, concedendo tutte le opportune garanzie, mobiliari ed immobiliari, reali e personali. La Società potrà quindi prestare fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie personali e reali e consentire iscrizioni, trascrizioni e annotamenti. Tanto, comunque, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1 del presente statuto e senza che tali attività possano in alcun modo modificare e/o incidere sul vincolo della proprietà del capitale sociale riservato esclusivamente a soggetti pubblici, di modo che ogni e qualsivoglia diritto eventualmente acquisito attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari o altre operazioni previste al presente articolo e risultante in contrasto con il richiamato articolo 5, comma 1, sarà del tutto privo di effetti.

Al solo fine del conseguimento degli scopi sociali, e sempre che non risulti modificato l'oggetto sociale, fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto e dai soci, d'intesa tra di loro in caso di pluralità degli stessi, potrà infine, nel rispetto della normativa pertinente in materia e dei limiti disposti dalla stessa per le società esercenti servizi in regime di *in house providing*, partecipare a consorzi e/o raggruppamenti di imprese, assumere interessenze e partecipazioni in altre società aventi scopo eguale, analogo o comunque connesso al proprio e svolgere attività in settori eguali, analoghi e similari al proprio.

La società ha l'obbligo di svolgere la parte più importante e prevalente della propria attività a favore dei soci.

ARTICOLO QUATTRO

Durata

La durata della Società è stabilita fino al trentuno dicembre duemilacinquantadue.

Tale termine si intende tacitamente prorogato di quinquennio in quinquennio qualora nessun socio dia disdetta tramite comunicazione agli altri soci a mezzo di lettera raccomandata inviata almeno sei mesi prima della scadenza.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - QUOTE

ARTICOLO CINQUE

Capitale sociale

La società potrà essere partecipata esclusivamente da soggetti pubblici e qualsiasi operazione societaria e/o qualunque trasferimento della proprietà del capitale sociale effettuata in violazione di detta previsione sarà da considerarsi come nulla e come mai intervenuta.

Il capitale sociale è fissato in euro 81.500.000,00 (ottantunomilionicinquecentomila virgola zero zero) ed è suddiviso in quote.

Il capitale sociale potrà essere aumentato in relazione alle mutate esigenze della società ogni qualvolta l'assemblea lo ritenga opportuno, con le maggioranze previste dal presente statuto, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche attraverso conferimenti in natura o di crediti, ai sensi dell'articolo 2481 bis e dell'articolo 2464 del codice civile.

Ove l'aumento di capitale avvenga attraverso conferimento in denaro, i versamenti delle quote di aumento del capitale sociale saranno richiesti dall'organo amministrativo nei modi e nei termini da esso ritenuti convenienti, salvo che l'assemblea li determini direttamente.

ARTICOLO SEI

Quote

Le quote di partecipazione sono nominative e divisibili.

ARTICOLO SETTE

Trasferimento delle quote

L'assunzione della qualità di socio è subordinata alla natura totalmente pubblica dell'acquirente, nel rispetto di quanto previsto dal primo comma del precedente articolo 5.

I soci hanno diritto di prelazione sulle quote degli altri soci.

Il socio cedente, fermo restando le previsioni di cui all'articolo 5, comma 1 dello statuto e nel rispetto delle stesse, nonché di quanto previsto dal primo comma del presente articolo, deve dare preventiva comunicazione della volontà di dismissione mediante invio di lettera raccomandata A.R. all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione, specificando il numero di quote oggetto di dismissione, il prezzo unitario e complessivo di trasferimento, qualora trattasi di trasferimento a titolo di liberalità o comunque

gratuito, il nominativo del cessionario/donatario ed i principali termini e condizioni del prospettato trasferimento.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione provvedono a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della succitata documentazione. Qualora il prospettato trasferimento fosse a titolo gratuito o di liberalità, la comunicazione di cui sopra avverrà nel termine di 20 (venti) giorni. Nel caso in cui uno dei soci intenda esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al periodo precedente, dovrà manifestare la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte, le quote offerte in vendita, a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione, entro i successivi 10 (dieci) giorni, provvederanno a dare comunicazione agli altri soci delle proposte di acquisto pervenute a mezzo lettera raccomandata A.R..

Il socio, esercitando il diritto di prelazione, dovrà pagare il prezzo stabilito entro 60 (sessanta) giorni dall'accettazione, salvo diversa convenzione.

La procedura di cui sopra può essere sostituita da una dichiarazione di presa d'atto e benestare da parte di tutti i soci.

Ove la prelazione non venga esercitata in tutto o in parte nei modi e nei tempi sopra indicati, il socio sarà libero di cedere ad un acquirente terzo, purché avente natura totalmente pubblica, le quote non optate.

Ogni e qualsivoglia trasferimento, in tutto o in parte, a titolo gratuito o oneroso, di proprietà di azioni o di diritti di opzioni su nuove azioni in ipotesi di aumento di capitale, effettuato dai soci in violazione del presente articolo e/o che comunque determini la violazione di quanto previsto al precedente articolo 5, comma 1, sarà privo di ogni e qualsivoglia effetto e si intenderà come mai intervenuto, senza che ciò determini alcun diritto o facoltà nei confronti della società da parte del soggetto pervenuto in possesso di azioni e/o di diritti di opzione in violazione di dette previsioni statutarie.

ARTICOLO OTTO

Versamenti da parte dei soci

Le somme versate dai soci alla Società in conto capitale, proporzionalmente alle quote di partecipazione, sono improduttive di interessi.

ARTICOLO NOVE

Attività di direzione e coordinamento

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli che viene effettuata attraverso la composizione e

nomina degli organi sociali, tra cui l'Organo di Amministrazione, cui, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sono riservati i principali compiti di conduzione della Società, fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente statuto e dai soci, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi.

La società, inoltre, esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società di capitali controllate, pertanto, a cura dell'Organo di Amministrazione, è iscritta presso la sezione del registro delle imprese di cui al secondo comma dell'art. 2497 bis del codice civile, sia quale società soggetta, sia quale società che esercita tale attività.

ARTICOLO 9 BIS

Soggezione al "controllo analogo"

La società è soggetta al "controllo analogo" da parte del Comune di Napoli, secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario e nazionale e nelle forme e modalità stabilite dal presente statuto, nonché dai soci, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi.

Nell'ambito del controllo analogo di cui al comma precedente, i soci, d'intesa tra loro nel caso di pluralità degli stessi:

- a) indicano alla società, nelle forme di rito, gli obiettivi strategici aziendali;
- b) definiscono le linee guida per l'elaborazione da parte della società dei piani di esercizio, nonché le caratteristiche dei servizi da rendere;
- c) possono esaminare, anche attraverso soggetti esterni appositamente delegati, i documenti amministrativi, contabili ed i libri sociali;
- d) controllano lo stato di attuazione degli obiettivi fissati, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;
- e) esprimono il proprio consenso preventivo per l'eventuale esercizio, in qualsiasi forma, di attività rientranti nell'oggetto sociale ma non ancora avviate;
- f) esaminano preventivamente le decisioni più importanti della società;
- g) esaminano preventivamente le eventuali proposte di modifica dello statuto sociale deliberate dall'Organo di Amministrazione;
- h) esaminano preventivamente la modifica della struttura dirigenziale apicale.

Nell'ambito del medesimo controllo analogo di cui ai commi precedenti, la società, attraverso l'Organo di Amministrazione, trasmette al Comune di Napoli ed agli altri eventuali soci:

- a) relazione gestionale ed economico-finanziaria periodica, con cadenza semestrale al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni esercizio finanziario, sull'andamento della stessa, con particolare riferimento alla qualità e quantità del servizio reso, nonché ai costi di gestione;

b) relazione annuale sull'andamento della gestione, sui piani di esercizio e sulle iniziative più importanti, congiuntamente al bilancio di esercizio approvato.

Nell'ipotesi in cui i soci che esercitano il controllo analogo, avuta conoscenza dei predetti elementi, riscontrino, anche attraverso i soggetti all'uopo individuati, irregolarità ovvero ritengano necessario intervenire nella gestione della società, potranno richiedere all'Organo di Amministrazione di convocare l'assemblea dei soci per l'adozione dei provvedimenti necessari.

Al fine dell'esercizio del "controllo analogo", fermo restando la facoltà dei soci di disporre di ulteriori strumenti ed attività per l'esercizio dello stesso, è inoltre costituito un apposito Comitato di Controllo composto da 3 (tre) membri designati dal Sindaco di Napoli.

Il Comitato di cui al comma precedente, configurandosi come soggetto terzo rispetto alla società ed indipendente dalla stessa, fornisce all'Amministrazione comunale pareri preventivi su delibere dell'Assemblea e/o dell'Organo di Amministrazione della società aventi ad oggetto gli atti strategici, economici, finanziari, amministrativi, organizzativi, gestionali ed operativi che in maniera diretta o indiretta possano comportare conseguenze per l'Ente controllante Comune di Napoli.

Onde consentire al Comitato di Controllo di cui ai commi precedenti di fornire all'Amministrazione comunale i propri pareri preventivi, e fermo restando le facoltà di cui al comma successivo, l'Organo di Amministrazione della società provvede a trasmettere ai componenti di detto Comitato copia della convocazione delle Assemblee dei soci e degli eventuali materiali informativi predisposti.

Il Comitato è dotato di poteri ispettivi, ed assume l'iniziativa autonomamente o su richiesta dell'Amministrazione Comunale. Il Comitato, ai soli fini istruttori, potrà inoltre avvalersi, ove necessario al pieno esercizio delle proprie funzioni, di specifiche ulteriori professionalità presenti negli Uffici comunali.

Il Comitato di Controllo di cui ai commi precedenti e la società, definiscono, su iniziativa del primo, d'intesa tra loro e sulla scorta delle indicazioni fornite con appositi atti dall'Amministrazione Comunale, le modalità operative di attuazione dei poteri e delle prerogative di cui ai commi precedenti, individuando nel contempo i documenti da fornire al citato Comitato ai fini dell'espressione del proprio parere a supporto dell'Amministrazione comunale, nonché i termini massimi per l'espressione dello stesso.

La partecipazione al Comitato di Controllo è a titolo gratuito.

TITOLO III
ASSEMBLEA
ARTICOLO DIECI

Assemblea

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le deliberazioni prese in conformità alle leggi ed al presente statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata dall'Organo di Amministrazione con raccomandata o telefax spedite ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio o al numero di utenza fax risultanti dal libro dei soci.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. La comunicazione dovrà contenere anche le indicazioni per l'eventuale riunione in seconda convocazione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla data fissata per la prima e comunque non prima di 24 ore dalla prima convocazione.

La possibilità di convocare l'assemblea anche in seconda convocazione deve ritenersi valida anche per l'Assemblea che deve approvare il bilancio.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Organo di Amministrazione potrà convocare l'assemblea annuale entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questi casi l'Organo di Amministrazione segnala nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

In mancanza delle formalità di cui ai commi 2 e 3 che precedono, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Gli amministratori o sindaci che non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta diretta al Presidente dell'Assemblea, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea potrà essere convocata e potrà riunirsi anche in luogo diverso da quello della sede sociale, purché in ambito cittadino o in Campania.

I soci esercitanti il controllo analogo possono richiedere, secondo le modalità stabilite dagli stessi, d'intesa tra loro in caso di pluralità di soci, la convocazione dell'assemblea mediante formale comunicazione, contenente l'individuazione degli argomenti da trattare, all'organo

amministrativo della società, il quale è tenuto a provvedere senza indugio.

L'Assemblea:

- approva il bilancio;
- delibera in merito all'Organo di Amministrazione e, in caso di Organismo collegiale, al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, agli altri Amministratori, ai Sindaci, ed al revisore, se previsto, tenendo conto e nel rispetto di quanto previsto agli articoli 14 e 19 del presente statuto, e ne determina compensi, nei limiti delle vigenti disposizioni normative e regolamentari pertinenti in materia;
- delibera sulle operazioni sottoposte al suo esame dall'Organo di Amministrazione allorquando questo, nelle decisioni ad esso riservate, non abbia raggiunto l'unanimità prevista, dall'articolo 18, ovvero negli ulteriori casi previsti dal presente statuto;
- delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo di Amministrazione;
- delibera sulle modificazioni del presente statuto e su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge.

L'Assemblea può essere rinviata quando lo richiedano i soci intervenuti che riuniscano un terzo del capitale sociale rappresentato nell'adunanza e che si dichiarino non sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione. La data del rinvio deve essere stabilita nel corso della seduta assembleare da rinviare e il diritto di rinvio non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto. Nel caso in cui non sia esaurita la discussione sopra a tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, può essere fissata una nuova data per la prosecuzione dell'assemblea.

In entrambi i casi suddetti gli amministratori sono esonerati dal compiere nuove formalità di convocazione.

ARTICOLO UNDICI

Partecipazione all'Assemblea

Fermo restando quanto previsto all'articolo 7, ultimo comma, del presente Statuto, ogni socio avente diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, oltre che dal proprio rappresentante legale, anche dal procuratore di questi, che non sia amministratore o dipendente della Società.

ARTICOLO DODICI

Maggioranze assembleari

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale presente in Assemblea.

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il 66% (sessantasei per cento) del capitale sociale per le decisioni relative alle modifiche del presente statuto.

ARTICOLO TREDICI

La Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

In assenza di questi, l'Assemblea medesima eleggerà il proprio Presidente.

Il Presidente nomina un segretario, che potrà anche non essere socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare mediante processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge il verbale verrà redatto da Notaio.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ARTICOLO QUATTORDICI

L'Organo di Amministrazione

La società, nel rispetto della normativa vigente in materia, è amministrata, in alternativa, da un Consiglio di Amministrazione formato da tre membri o da un Amministratore Unico (ciascuna delle due alternative, l'Organo di Amministrazione). I componenti dell'Organo di Amministrazione possono essere non soci.

Ove a composizione collegiale, la nomina dell'Organo di amministrazione viene effettuata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta.

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 2449 del Codice Civile e dell'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il Sindaco di Napoli, a seconda della forma dell'Organo di Amministrazione di cui al precedente comma 1 (uno), nomina e revoca un numero di componenti l'Organo di Amministrazione proporzionale all'entità della propria partecipazione, ovvero, nel caso di Amministratore Unico, nomina e revoca detto Amministratore Unico.

I predetti componenti dell'Organo di Amministrazione hanno i medesimi diritti ed obblighi dei membri nominati dall'Assemblea.

Per gli altri componenti dell'Organo di Amministrazione provvederà l'Assemblea dei soci ai sensi del 3° comma dell'art. 2383 del Codice Civile.

E' comunque riservata al Comune di Napoli, in caso di Organo di Amministrazione collegiale, la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea dei Soci provvede a prendere atto delle nomine e delle revoche disposte ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Le nomine dell'Organo di Amministrazione avvengono anche in

considerazione del rapporto fiduciario esistente tra l'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il socio pubblico, rapporto che rappresenta una condizione imprescindibile per l'esercizio del "controllo analogo", così come disciplinato dal presente statuto, con la logica conseguenza che il venir meno del *pactum fiduciae*, pregiudicando di fatto l'esercizio di tale forma di controllo e, di conseguenza, la sussistenza dei requisiti necessari per l'esercizio dell'*in house providing*, integra gli estremi della giusta causa di cui all'art. 2383 comma 3 del codice civile.

Il Sindaco di Napoli, ai sensi di quanto previsto al presente articolo e fatti salvi gli ulteriori casi di legge, nonché il disposto dell'articolo 2449 del Codice Civile, può, in caso di cessazione del *pactum fiduciae*, revocare, anche disgiuntamente, uno o più componenti dell'Organo di Amministrazione, senza che tale revoca rientri nelle fattispecie per le quali sussiste il diritto dei componenti revocati al risarcimento del danno di cui al citato art. 2383 comma 3 del codice civile e senza che dalla stessa revoca discenda per tali componenti ogni e qualsivoglia ulteriore diritto connesso, conseguente e/o collegato alla stessa.

E' inoltre riservato al Sindaco del Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile e dell'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la facoltà di revocare i rappresentanti del Comune nel Consiglio di Amministrazione all'inizio di ogni tornata amministrativa. Tale facoltà non configura l'ipotesi di revoca senza giusta causa.

L'Organo di Amministrazione dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Fermo restando il disposto dell'art. 2382 del Codice Civile, non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro i quali abbiano ottenuto una pena su richiesta o abbiano riportato condanna penale, con sentenza passata in giudicato, per reati dolosi.

L'Organo di Amministrazione è tenuto a tutti gli adempimenti e/o attività previste dal presente statuto e dai soci, d'intesa tra loro nel caso di una pluralità degli stessi, circa le modalità di esercizio del "controllo analogo", quale definito dalla normativa comunitaria e nazionale.

ARTICOLO QUINDICI

Poteri di amministrazione

L'Organo di Amministrazione, ferme restando le modalità di esercizio del controllo analogo stabilite dal presente Statuto e dai soci, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi, è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti diretti a conseguire gli scopi sociali.

L'Organo di Amministrazione delibera altresì sulle azioni giudiziarie anche in sede di cassazione e di revocazione, sui compromessi e transazioni.

Ove la Società, ai sensi del comma 1 del precedente articolo 14, sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, detto Consiglio, con propria delibera, può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente o al Vice Presidente, qualora sia nominato. Ogni altra facoltà e potere non delegati espressamente dal Consiglio al Presidente, al Vice Presidente, al consigliere delegato ed al Direttore Generale sarà esercitata collegialmente dal Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione, qualora collegiale, può affidare incarichi speciali ai propri membri e/o comunque a terzi determinandone anche gli emolumenti relativi, fatto salvo il rispetto dei limiti disposti dalla normativa pertinente in materia.

ARTICOLO SEDICI

La rappresentanza della Società

La firma sociale e la rappresentanza della Società, di fronte a terzi ed in giudizio, spettano all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente qualora sia stato nominato, o all'Amministratore Delegato nei limiti previsti dalla delega, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti in ogni sede e grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione.

Ove la Società, ai sensi del comma 1 del precedente articolo 14, sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, in caso di impedimento del Presidente o del Vice Presidente la firma sociale spetta all'Amministratore Delegato in loro sostituzione.

La firma del Vice Presidente o dell'Amministratore Delegato fanno piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento rispettivamente del Presidente e del Vice Presidente.

ARTICOLO DICIASSETTE

Il compenso dell'Organo di Amministrazione

All'Organo di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita dall'assemblea dei soci all'atto della nomina o successivamente, nei limiti delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ARTICOLO DICIOOTTO

Riunioni dell'Organo di Amministrazione

In caso di amministrazione collegiale, il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando gliene facciano richiesta almeno due amministratori, o almeno due sindaci effettivi, o un

amministratore delegato.

La convocazione del Consiglio può essere fatta con lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax, e-mail, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, con telegramma 24 (ventiquattro) ore prima di quello fissato per la seduta.

Le riunioni del Consiglio hanno luogo nella sede sociale, ma possono tenersi anche altrove purché in Campania. E' altresì ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificabili e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire, in tempo reale, alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la seduta e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di impedimento di questo dal Vice Presidente ovvero, in caso di impedimento di entrambi, dal Consigliere presente più anziano.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti.

E' necessaria la presenza dell'intero Consiglio di amministrazione per le deliberazioni di proposta concernenti le seguenti operazioni, rimanendo comunque la decisione circa la realizzazione delle stesse di competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci:

- vendite o permutate di immobili;
- conferimento di beni immobili in altre società;
- assunzioni di mutui e finanziamenti a medio-lungo termine per un valore superiore a 5 milioni di euro;
- consensi, costituzioni, cancellazioni, riduzioni e restrizioni di ipoteche per un valore superiore a 5 milioni di euro;
- emissione ed avallo di effetti;
- prestazioni di garanzie a favore dei terzi per un valore superiore a 5 milioni di euro.

E' necessaria la presenza dell'intero Consiglio di amministrazione e l'unanimità dei voti per le deliberazioni concernenti le seguenti operazioni:

- assunzioni di mutui e finanziamenti a medio-lungo termine per un valore inferiore o uguale a 5 milioni di euro;
- consensi, costituzioni, cancellazioni, riduzioni e restrizioni di ipoteche per un valore inferiore o uguale a 5 milioni di euro;
- prestazioni di garanzie a favore dei terzi per un valore inferiore o uguale a 5 milioni di euro.

Nell'ipotesi in cui l'unanimità non venga raggiunta, la decisione sulla opportunità o meno dell'operazione spetterà all'assemblea dei soci, giusto quanto previsto al precedente articolo 10.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono fatte constare su apposito libro verbali e sono autenticate con firma di chi presiede la seduta e del Segretario.

Nel caso in cui non sia esaurita la discussione sopra a tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, può essere fissata una nuova data per la prosecuzione del Consiglio di amministrazione senza il compimento delle formalità di convocazione.

Ove la Società, ai sensi del comma 1 del precedente articolo 14, sia amministrata da un Amministratore Unico, le prerogative ed i poteri di cui al presente articolo sono attribuiti, per quanto compatibile, a detto Amministratore che li esercita nel rispetto del "controllo analogo", così come regolamentato dal presente Statuto e dai soci, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO DICIANNOVE

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 2449 del Codice Civile e dell'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il Sindaco di Napoli nomina e revoca un numero di componenti del Collegio Sindacale proporzionale all'entità della propria partecipazione. I rimanenti membri sono nominati dall'assemblea. E' riservata al Comune di Napoli la nomina del Presidente.

La nomina di cui ai precedenti commi 1 (uno) e 2 (due) viene effettuata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate da pubbliche amministrazione.

I sindaci dureranno in carica tre esercizi e potranno essere rieletti. L'assemblea determina i compensi dei Sindaci. Per il funzionamento e la retribuzione, valgono le norme di legge.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire quanto previsto al comma 3 del presente articolo.

L'assemblea dei soci potrà demandare il controllo contabile ad un revisore esterno o ad una società di revisione.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RIPARTIZIONE UTILI

ARTICOLO VENTI

L'esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. Entro i limiti e con le forme di legge sarà predisposto il bilancio

d'esercizio, unitamente ai suoi allegati, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

ARTICOLO VENTUNO

L'utile di esercizio

Gli utili netti, dopo l'accantonamento del 5% (cinque per cento) a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale, saranno destinati sulla base delle deliberazioni dell'Assemblea.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO VENTIDUE

Lo scioglimento e la liquidazione

Addivenendosi, in qualunque tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori e precisandone i poteri ai sensi dell'art. 2487 c.c..

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO VENTITRE

Il rinvio alla legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.

Firmato: Cecconi Carlo - notaio Paolo Morelli

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 7 marzo 2005 n.82.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante m.u.i..